



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU (imposta municipale propria) - determinazione aliquote per l'anno 2019. Approvazione.

L'anno 2018 addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2015;

con lettera prot. n. 6567 del 19.12.2018 del Sindaco si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE	Sì
2	NURISSO MAURO - VICE SINDACO	Sì
3	GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE	No
4	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
5	ODASSO IVANA - CONSIGLIERE	Sì
6	FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Sì
7	MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE	Sì
8	GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE	Sì
9	CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	Sì
11	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	1

Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali deliberino l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto l'art. 1, comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 27 del 7.5.2014 è stato designato, quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dei Servizi Tecnici - arch. Paola MARGRIT o suo sostituto, in riferimento al comma 692, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28.4.2016 e modificato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 51 del 20.12.2017;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 4 del 19.2.2018 sono state determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2018:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

Visto l'art. 1, comma 37 della legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, che modifica l'art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016, sospendendo anche per l'anno 2018 l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui si prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e di tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI e delle variazioni disposte dagli enti che abbiano deliberato il pre-dissesto o il dissesto;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 111 del 30.11.2018 con la quale si proponeva al C.C., in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2019, a conferma di quelle determinate per l'anno 2018:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

Visto l'art. 42, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce competenza al C.C. in merito;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10

astenuiti: n. ==

votanti: n. 10

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2019, a conferma di quelle determinate per l'anno 2018:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, infatti: aliquota TASI 1,9 - come fissata con deliberazione C.C. n. 45 in data odierna + aliquota IMU 8,1 = 10,0 per mille, che risulta inferiore al 10,6 per mille;

4) di dare atto che le aliquote ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2019;

5) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di dare atto che eventuali modifiche normative alla disciplina dell'IMU, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 – attualmente all'esame del Parlamento – saranno recepite dal Consiglio Comunale con successivi atti.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, prevista nella medesima sessione;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10

astenuti: n. ==

votanti: n. 10

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto prodromica all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, prevista nella medesima sessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Paolo ALPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Alberto CANE
